REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/73 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1973

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 235/73 che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1] e in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame [2], è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/73 [3], che prevede l'aggiunta di una presentazione « anatre 63 % » ;

considerando che è necessario determinare anche l'importo compensativo applicabile alla presentazione « anatre 63 % » ;

considerando che occorre quindi modificare la tabella allegata al regolamento (CEE) n. 235/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 235/73, dopo la sottovoce 02.02 A II b) si aggiunge quanto segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Scambi con		
		la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
1	2	3	4	5
		UC/100 kg	UC/100 kg	UC/100 kg
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe ; senza il cuore, il fegato e il ventriglio (dette « anatre 63 % »)			

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 235/73, la designazione della presentazione « anatre 70 % » della sottovoce 02.02 A II b) è così modificata :

« b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe ; con il cuore, il fegato e il ventriglio (dette « anatre 70 % ») ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.
[3] GU n. L 99 del 13. 4. 1973, pag. 6.
[4] GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 4.